



COMUNE DI CASTELLALTO (PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861-4441 - fax 0861-444237 e mail comune.castellalto@tin.it

Prot. n. 3986

Castellalto, li 24 marzo 2020

ORDINANZA N. 64

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1° marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **4 marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;




- il Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01806), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione comuni "zona rossa";

EVIDENZIATO che:

- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare dell'epidemia si prevede:
 - di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibili contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;



TENUTO CONTO che con la richiamata Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 (pubb. G.U. n. 75 del 22/03/2020), data l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, è stato ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, e specificatamente la previsione normativa contenuta all'art. 1, comma 1, lett. b) che recita: «*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,...*»;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, del 23 marzo 2020 n. 15350/117(2) avente oggetto «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», la quale, nella parte relativa agli spostamenti, prevede che rimangono consentiti ai sensi dell'art. 1 lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere;

CONSIDERATO che nella vallata del Tordino del Comune di Castellalto e, nello specifico, delle frazioni di Villa Torre, Villa Zaccheo, Petriccione, Casemolino, Campogrande, Villa Pasqualone, Santa Lucia, Villa Gramenzi, San Gervasio nonché di Castellalto capoluogo, sono presenti pochi esercizi di vicinato alimentari non in grado di garantire l'approvvigionamento di tutti i beni di prima necessità ed è carente anche di un distributore di carburante oltre che di un istituto bancario;

CONSIDERATO altresì che nella vallata del Tordino del Comune di Castellalto, meglio sopra specificata, non è presente una farmacia, ma la più vicina si trova nel territorio del Comune di Bellante o San Nicolò a Tordino del Comune di Teramo;

TENUTO CONTO del fatto che i cittadini dei predetti territori, al fine di rispettare le disposizioni legislative in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, dovrebbero percorrere oltre 30 chilometri di distanza per andata e ritorno dalla cittadina di Castelnuovo Vomano, ove si trovano le strutture in grado di garantire un servizio adeguato alle necessarie esigenze;

VISTO che nulla prevedendo il dpcm soprarichiamato in merito a tale evenienze;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;



AUTORIZZA

i cittadini della vallata del Tordino del Comune di Castellalto e, nello specifico, delle frazioni di Villa Torre, Villa Zaccheo, Petriccione, Casemolino, Campogrande, Villa Pasqualone, Santa Lucia, Villa Gramenzi, San Gervasio nonché di Castellalto capoluogo:

- solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11 marzo 2020, nonché per rifornimento di carburante e per usufruire dei servizi bancari, a spostarsi nel comune più vicino in un raggio di azione di 5 chilometri in linea d'aria, nella porzione di territorio compreso tra Piano D'Accio di Teramo e Bellante;
- i cittadini della vallata del Tordino, meglio sopra indicata, a spostarsi nel comune più vicino presso il quale si trovano anche le farmacie, nella porzione di territorio compreso tra il Comune di Bellante e San Nicolò a Tordino del Comune di Teramo;

DISPONE

che lo spostamento è consentito solo **una** volta a settimana ed a **un** solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00).

DISPONE altresì



- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castellalto;
- 2) La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Comando Carabinieri Provincia di Teramo;
 - Comando della Guardia di Finanza di Teramo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
 - Comando Polizia Locale del Comune di Teramo;
 - Comando Polizia Locale del Comune di Bellante;
 - Polizia Locale del Comune di Castellalto.

**IL SINDACO**
Cinzento Di Marco

